

Circolare Speciale **41/2026** *Straordinaria* *pagine: 6*

Comunicazione ai clienti per valutare l'adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027

La presente Circolare Speciale dedicata al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, aggiornata con le importanti novità introdotte dal Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), è strutturata come uno strumento operativo pronto all'uso, che lo Studio potrà inoltrare direttamente ai propri assistiti per comunicare l'esito della proposta di concordato.

Al testo della circolare dovranno essere semplicemente allegati i risultati numerici personalizzati derivanti dall'elaborazione dei modelli ISA di ciascuna posizione.

La circolare è progettata per guidare il contribuente in una scelta consapevole, offrendo una panoramica completa ma accessibile dei seguenti aspetti:

- ***meccanismo di funzionamento**: le aliquote della Flat Tax CPB (10%, 12% o 15%) calibrate sul punteggio ISA e il regime di totale detassazione dell'extra-reddito;*
- ***premialità** per i rinnovi: le tutele esclusive riservate a chi conferma il concordato, tra cui l'esclusione dalle maggiorazioni d'acconto, gli interessi zero sulle rateazioni e l'accesso alla sanatoria del Ravvedimento Speciale 2020-2023;*
- ***appendice tecnica**: il quadro sinottico delle condizioni di accesso, delle cause di esclusione, di cessazione e delle gravi ipotesi di decadenza;*
- ***modulo di scelta**: una scheda finale in calce al documento, da completare con i dati dello Studio, che il cliente dovrà firmare e restituire per formalizzare la propria decisione (accettazione o rinuncia) prima della scadenza telematica del 2.11.2026.*

Il materiale viene fornito con appositi spazi modificabili per consentire a ogni professionista di adeguarlo autonomamente alle tempistiche e alle modalità organizzative della propria struttura.

Scarica la Circolare informativa per i clienti in formato Word

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

Centro Studi Castelli S.r.l. - *Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)*
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com
ISSN 2704-629X

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

LETTERA INFORMATIVA AI CLIENTI PER CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, le novità del Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) e la sanatoria del Ravvedimento Speciale 2020-2023

Con la presente circolare lo Studio di consulenza fornisce ai propri clienti un quadro in merito all'istituto del **Concordato Preventivo Biennale (CPB),** recentemente ridisegnato dal Decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148).
I clienti sono invitati a leggere con estrema attenzione il contenuto del presente documento e la relativa appendice, in quanto **l'adesione o la rinuncia a tale istituto comporta riflessi di rilievo** sulla gestione fiscale e finanziaria dell'attività per i prossimi anni.

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA CLIENTELA

COS'È IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) ⇨	• Il CPB è un istituto di pianificazione fiscale disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Esso consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) di stringere un vero e proprio "accordo" con l'Amministrazione finanziaria. • Attraverso questo accordo, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per definire preventivamente la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (rilevante anche ai fini INPS Artigiani, Commercianti e Gestione Separata) e dell'IRAP (ove applicabile) per un periodo di due anni (il biennio d'imposta 2026-2027): .. il concordato definisce il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP. L'IVA rimane del tutto esclusa dall'accordo e continua ad applicarsi secondo le ordinarie regole di fatturazione, liquidazione e versamento; .. la proposta formulata dal Fisco si basa sul reddito effettivo e sul Valore della Produzione Netta (VPN) conseguiti nel periodo d'imposta precedente (anno 2025) e sull'esito del modello ISA del medesimo anno, rivalutati secondo specifiche proiezioni macroeconomiche di settore.
COME FUNZIONA IL CPB ⇨	L'accettazione della proposta vincola il contribuente per l'intero biennio 2026-2027. Di seguito vengono esposti i principali aspetti di interesse.
LA FLAT TAX CPB ⇨	• L'adesione al concordato consente di accedere ad un regime di tassazione sostitutiva agevolata (c.d. "Flat Tax") applicabile sulla parte di reddito concordato che eccede il valore storico del 2025 (rigo P04). L'imposta sostitutiva si applica esclusivamente alle Imposte sui Redditi (IRPEF e addizionali / IRES). Le aliquote dell'imposta sostitutiva (Flat Tax) sulle imposte sui redditi sono graduate in base all'affidabilità fiscale (punteggio ISA) registrata nel 2025: .. **10%** se il punteggio ISA 2025 è pari o superiore a 8. .. **12%** se il punteggio ISA 2025 è compreso tra 6 e 7,99. .. **15%** se il punteggio ISA 2025 è inferiore a 6. • Tali percentuali agevolate si applicano fino ad un imponibile massimo di 85.000 euro; oltre tale soglia 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES.
REDDITO CONCORDATO E REDDITO EFFETTIVO ⇨	• L'accettazione della proposta vincola al pagamento delle imposte e dei contributi INPS sui valori concordati, rettificati delle variabili straordinarie e con un minimo di 2.000 euro, indipendentemente dai risultati reali. Ciò può determinare due scenari contrapposti: .. **in caso di valori effettivi (reddito / IRAP)** inferiori alla proposta: le imposte e i contributi INPS dovranno essere comunque calcolati e versati sulla base dei dati concordati (salvo cessazione, vedi Appendice). Il maggior carico fiscale, con riferimento alle sole imposte sui redditi, è parzialmente mitigato dal fatto che la quota incrementale di reddito proposta (la differenza tra la proposta e la base storica 2025) non sconta le aliquote ordinarie, bensì beneficia della Flat Tax ridotta, riducendo l'impatto complessivo del carico fiscale. .. **in caso valori effettivi** superiori alla proposta: se l'attività genera un reddito / valore della produzione IRAP reale superiore a quello pattuito, il contribuente consegue un duplice beneficio: • **Flat tax**: l'incremento reddituale pattuito beneficia della Flat Tax agevolata; • **Detassazione totale dell'extra-reddito**: l'intera quota di reddito effettivo e valore della produzione IRAP reale che supera la proposta del concordato è completamente escluso da tassazione e da contribuzione INPS. • Si invita a consultare l'Appendice, al fine di avere contezza di quali requisiti devono essere rispettati ai fini del mantenimento della validità del concordato.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

A QUANTO AMMONTA LA PROPOSTA DI CONCORDATO

- **In allegato alla presente comunicazione** troverà la proposta di concordato basata sui Suoi dati contabili e ISA, calcolati dallo Studio sulla scorta delle Sue scritture contabili e dei dati extracontabili dal Lei indicati.
- Le indichiamo i riferimenti del Quadro P (Modello CPB) allegato alla Sua posizione ISA:
 - Rigo P04 (reddito storico di riferimento 2025): indica il Suo reddito effettivo d'impresa o di lavoro autonomo relativo all'anno 2025, depurato dalle poste straordinarie che non rientrano nell'accordo di concordato. Rappresenta la base storica di partenza utilizzata dal motore di calcolo ministeriale;
 - Rigo P05 (Valore Produzione Netta IRAP di riferimento 2025): indica la base imponibile IRAP effettiva del 2025 depurata. (Per i contribuenti non soggetti a IRAP, questo campo è pari a zero).
- Rigo P06 (Reddito proposto per il 2026): indica il reddito su cui calcolare le imposte sui redditi e i relativi contributi INPS (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata) per il primo anno del concordato (2026).
- Rigo P07 (Reddito proposto per il 2027): indica il reddito concordato per il secondo anno del concordato (2027).
- Rigo P08 (Valore Produzione Netta IRAP proposto per il 2026): indica l'imponibile concordato ai fini IRAP per l'annualità 2026.
- Rigo P09 (Valore Produzione Netta IRAP proposto per il 2027): indica l'imponibile concordato ai fini IRAP per l'annualità 2027.

EFFETTI SUGLI ACCONTI DI IMPOSTA

- Per chi aderisce per la prima volta, l'adesione al concordato comporta l'applicazione di una specifica maggiorazione d'acconto. Tale maggiorazione è pari al 10% per le imposte sui redditi e al 3% per l'IRAP, ed è calcolata esclusivamente sul differenziale (qualora positivo) tra il valore concordato per il 2026 e il valore storico di riferimento (2025), con versamento in un'unica soluzione entro il termine della seconda rata di acconto.

VANTAGGI DELL'ADESIONE

- Ai contribuenti che sottoscrivono la proposta per il biennio 2026-2027 sono riconosciuti benefici premiali e tutele accertative:
 - accesso automatico ai benefici premiali ISA: l'adesione al CPB attribuisce d'ufficio, indipendentemente dal punteggio ISA effettivamente conseguito a fine anno, i benefici massimi legati al regime di affidabilità fiscale. Ciò si traduce in una serie di vantaggi, tra i quali la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti di un anno, nonché in soglie più elevate per la compensazione dei crediti con modello F24 senza necessità di apposizione di visto di conformità;
 - tassazione sostitutiva agevolata: flat tax, già descritta in precedenza.

VANTAGGI SPECIALI RICONOSCIUTI IN CASO DI RINNOVO DEL CONCORDATO

- Una delle novità di maggior rilievo apportate dal Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) è la netta differenziazione tra chi accede all'istituto per la prima volta e chi, invece, decide di rinnovare l'accordo.
- Con il termine rinnovo si fa riferimento al contribuente che ha già aderito al precedente CPB (biennio 2024-2025) e che sceglie di confermare e accettare la nuova proposta anche per il successivo biennio 2026-2027.
- Al fine di fidelizzare i contribuenti il legislatore ha introdotto benefici straordinari riservati unicamente a chi effettua il rinnovo:
 - 1. Il Ravvedimento Speciale 2020-2023– Si tratta di una sanatoria che consente di "proteggere" da eventuali accertamenti gli anni di imposta dal 2020 al 2023 (il 2023 è particolarmente importante in quanto è l'annualità posta alla base del precedente CPB). Prevede il versamento di un'imposta sostitutiva calcolata applicando percentuali di incremento (dal 5% al 50%) calibrate sull'affidabilità ISA del singolo anno al reddito già dichiarato, tassate con aliquote minime (dal 10% al 15% per le Imposte sui Redditi; 3,9% fisso per l'IRAP), con una riduzione del 30% sulle somme dovute per gli anni condizionati dalla pandemia (2020 e 2021). Il versamento minimo per ciascun anno sanato è pari a 1.000 euro. Una volta eseguito il versamento (entro il termine perentorio del 15 marzo 2027 in unica soluzione o come scadenza della prima rata per chi sceglie il piano di dilazione in 10 rate mensili), l'Agenzia delle Entrate non potrà più effettuare accertamenti sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo per gli anni sanati, compreso il 2023.
 - 2. Interessi zero sulle rateazioni - Per le imposte risultanti dalla dichiarazione per gli anni di rinnovo, qualora si scelga la dilazione di saldo e primo acconto, non sono dovuti gli interessi di dilazione.
 - 3. Esclusione dalle maggiorazioni d'acconto – In deroga della regola generale sopra illustrata (che impone ai nuovi aderenti il versamento delle maggiorazioni del 10% per le imposte sui redditi e del 3% per l'IRAP), per i soggetti in rinnovo l'applicazione di tali maggiorazioni è esclusa.
 - 4. Innalzamento soglie di compensazione in assenza di visto: per chi rinnova, la soglia per la compensazione libera dei crediti senza visto sale a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l'IRAP, nonché l'innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto (o garanzia) per i rimborsi Iva.
 - 5. Riduzione dei termini di accertamento raddoppiata: per chi rinnova, il termine entro cui il Fisco può notificare un accertamento è ridotto di ben due anni (anziché di un solo anno come previsto per i nuovi aderenti.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

ADEMPIMENTI E TERMINI

- Il termine ultimo per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e l'adesione formale al CPB 2026-2027 è fissato a lunedì 2 novembre 2026.
- Tuttavia, al fine di consentire allo Studio di gestire le posizioni in tempo utile, è necessario stabilire un termine interno per la comunicazione delle Sue decisioni: **ENTRO E NON OLTRE IL**
- Lo Studio è a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento o per approfondire la convenienza della proposta, previo appuntamento da concordarsi con la segreteria.
- Si precisa che, per motivi di responsabilità professionale, è assolutamente necessario che il Cliente fornisca una risposta scritta ed esplicita, sia in caso di adesione sia in caso di rifiuto della proposta.
- La mancata restituzione del modulo firmato entro il termine del sarà intesa dallo Studio come rinuncia all'adesione, con conseguente presentazione della dichiarazione secondo le regole ordinarie e totale esonero da responsabilità per lo Studio.

Esempio

Scheda di comunicazione della scelta

Da compilare, firmare e restituire allo Studio tramite e-mail o consegna diretta entro il

Il sottoscritto/La sottoscritta in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa/studio Codice Fiscale:

Preso atto delle informazioni ricevute tramite la presente circolare e dei conteggi personalizzati allegati, comunica allo Studio la seguente irrevocabile decisione ai fini del Concordato Preventivo Biennale 2026-2027:

❑ **ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

Dichiara la volontà di aderire alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate per il biennio 2026-2027 per i valori indicati nei righi P06/P07 (e P08/P09 se applicabile IRAP) dei conteggi allegati. Autorizza lo Studio alla predisposizione e trasmissione telematica del relativo modello.

❑ **RINUNCIA ALL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

Dichiara la propria volontà di non voler aderire alla proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027. È consapevole che la tassazione per gli anni 2026 e 2027 avverrà secondo le regole ordinarie e che la posizione rimarrà esclusa dai benefici e dalle tutele premiali dell'istituto, nonché dalla sanatoria del Ravvedimento Speciale 2020-2023.

Data:

Firma del Cliente (per esteso e leggibile)

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPENDICE

AVVERTENZA

- Si invita alla lettura di questa sezione per valutare la ricorrenza di cause ostative o di eventi che potrebbero interrompere o invalidare l'efficacia del concordato nel corso del biennio. In caso di espressa intenzione ad aderire al CPB sarà comunque cura dello Studio contattarla per la disamina approfondita delle casistiche sotto brevemente richiamate, la cui effettiva sussistenza o assenza richiede tuttavia la Sua collaborazione e la responsabilità per le informazioni personali o extracontabili fornite allo Studio.

CONDIZIONI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

- Per poter accedere validamente al concordato preventivo biennale 2026-2027 è necessario riscontrare i seguenti elementi, ciascuno secondo i relativi ambiti temporali di riferimento previsti dalla legge:

.. Condizioni di Accesso (Articolo 10):

- 1. **Applicazione degli ISA**: l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta precedente (2025).
- 2. **Soglia dei Debiti**: assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali INPS definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o atti impositivi non più impugnabili per un importo pari o superiore a 5.000 euro complessivi, riferiti al 31 dicembre 2025. Si evidenzia che la causa ostativa non opera se il debito è stato integralmente estinto, oppure è oggetto di rateazione regolare o di provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale alla data dell'adesione.

.. Cause di Esclusione (Articolo 11):

- 1. **Mancata presentazione delle dichiarazioni**: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti (anni 2023, 2024, 2025). Si considerano omesse anche le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni.
- 2. **Reati Gravi**: condanna con sentenza irrevocabile o applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) - in quest'ultimo caso solo qualora la pena detentiva applicata sia superiore a due anni - per uno dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, o per riciclaggio, autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 CP) o false comunicazioni sociali (art. 2621 CC) commessi nei medesimi tre anni precedenti (2023, 2024, 2025).
- 3. **Redditi esenti ultra-soglia**: conseguimento di redditi esenti, esclusi o agevolati che superano il 40% del reddito complessivo d'impresa o di lavoro autonomo.
- 4. **Regime forfettario**: passaggio al regime forfettario a partire dal primo anno del biennio (2026).
- 5. **Operazioni straordinarie nel primo anno**: società o associazioni interessate da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni d'azienda deliberate nel corso del primo anno del biennio (2026).
- 6. **Variazione della compagine sociale (aumento teste):** aumento della compagine per società di persone o studi associati nel primo anno del biennio (2026) o fino alla data di firma dell'accordo.
 - Eccezione per i rinnovi (Novità Omnibus): l'ingresso di nuovi soci o associati non costituisce causa di esclusione qualora il contribuente si trovi in un'ipotesi di rinnovo del concordato (biennio 2026-2027), a condizione che il soggetto entrante avesse percepito nell'anno precedente (2025) redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbia conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro nell'anno 2025.
- 7. **Mancata co-adesione per professionisti / studi associati / STP**: mancata adesione congiunta tra lo studio associato o la STP e tutti i singoli soci professionisti titolari di autonoma partita IVA, in caso di coincidenza del modello ISA applicabile.

Artt. 10 e 11, D. Lgs. 13/2024

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

CAUSE DI CESSAZIONE DEL CONCORDATO

- La cessazione interrompe gli effetti del concordato a partire dall'anno in cui si verifica l'evento modificativo. Sono causa di cessazione del CPB:
 - 1. **Cessazione dell'attività**.
 - 2. **Modifica dell'attività** esercitata nel corso del biennio rispetto a quella indicata nel modello ISA dell'anno precedente, a meno che la nuova attività non sia riconducibile al medesimo modello ISA.
 - 3. **Operazioni straordinarie**: compimento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, cessione d'azienda).
 - 4. **Sforamento ricavi / compensi**: conseguimento di ricavi o compensi effettivi superiori alla soglia limite ISA maggiorata del 50% (ossia superiori a 7.746.853,50 euro).
 - 5. **Eventi eccezionali e contrazione del 30%:** contrazione dei valori reali superiore al 30% rispetto al valore concordato, determinata dal verificarsi di eventi eccezionali individuati dal DM 11 maggio 2026 (es. calamità naturali con stato di emergenza, inagibilità temporanea dei locali, gravi danni a scorte).
 - 6. **Aumento della compagine sociale**: modifica della compagine sociale con incremento del numero dei soci o degli associati nel corso del biennio. Come per la fase di accesso, in caso di rinnovo l'ingresso di nuovi soci non determina la cessazione del CPB se l'entrante rispetta i requisiti individuali già sovra riportati.
 - 7. **Passaggio al regime forfettario** a decorrere dal secondo anno del biennio (2027).
 - 8. Se **viene meno l'allineamento** tra l'associazione/STP e i singoli soci professionisti con partita IVA autonoma (solo in caso di modello ISA coincidente).

CAUSE DI DECADENZA DAL CONCORDATO

Art. 22, D. Lgs. 13/2024

- La decadenza è la fattispecie più grave. Essa annulla gli effetti del concordato con efficacia retroattiva per l'intero biennio. Il contribuente è tenuto a liquidare le imposte sul maggiore tra il reddito reale effettivo e quello concordato per entrambi gli anni e, al contempo, perde retroattivamente tutti i benefici premiali dell'accordo.
- La decadenza opera in caso di:
 - 1. **Rettifica da accertamento** d'ufficio per gravi violazioni: accertamenti dai quali emerga l'omessa dichiarazione di ricavi o compensi o l'inesistenza/indeducibilità di passività per importi superiori al 30% dei ricavi o compensi dichiarati (sia per le annualità concordate, sia per l'anno precedente).
 - 2. Rilevazione di **infedeltà dei dati**: accertamenti che rilevino errori o omissioni nei dati storici comunicati per la proposta (righi P04/P05 o dati ISA) relativi all'anno precedente (2025) tali che la proposta corretta sia superiore di almeno il 30% rispetto a quella accettata.
 - 3. **Reati tributari**: violazioni accertate che integrino le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 commesse nel corso del biennio concordatario.
 - 4. **Omissione degli obblighi dichiarativi**: omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA o del modello 770 relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato.
 - 5. **Mancata emissione di scontrini**: violazioni in materia di mancata o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a tre distinte violazioni commesse in giorni diversi nel corso del biennio.
 - 6. **Ostruzionismo ai controlli**: mancata esibizione dei documenti o dei registri contabili obbligatori a seguito di questionari o inviti in sede di accertamento.
 - 7. **Manomissione dei misuratori**: omessa installazione o manomissione fisica/informatica dei registratori telematici o misuratori fiscali.
 - 8. **Omesso versamento delle somme concordate**: mancato pagamento del saldo o degli acconti relativi all'accordo, a meno che la posizione non venga regolarizzata entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario emesso a seguito di controllo automatico (Art. 36-bis DPR 600/73).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/10/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]